



COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO  
Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)  
Cod. Fisc./P.I. 00399150044  
Tel: 0174/391821  
E-MAIL : [alto@ruparpiemonte.it](mailto:alto@ruparpiemonte.it)  
PEC : [alto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:alto@cert.ruparpiemonte.it)

ORDINANZA N. 1/2026

Alto, 10/01/2026

<b>OGGETTO</b>	<b>REGOLAZIONE DELLA SOSTA, PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTONEGOZIO PER IL COMMERCIO DI CARNI.</b>
----------------	---

La presente Ordinanza sindacale sostituisce l'Ordinanza n°21/2025.

#### IL SINDACO

CONSIDERATA la richiesta di posizionamento in prova, di autofurgone, Prot. Comune di Alto 4439/VIII/4 del 30.10.2025, da parte del Sig. Fandetti Federico di Fandy Group Srl., con Sede Legale in via Nazionale a Ortovero (SV), da ripetere a discrezione dell'Amministrazione Comunale e della stessa Srl., in martedì successivi;

VISTA l'Autorizzazione n.2380, rilasciata dal Comune di Albenga, il 07.10.2024, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, TIPO B (itinerante);

CONSIDERATO che da giovedì 15 GENNAIO 2026, dalle ore 12,00 alle 19,00 ca., verrà posizionato l'autonegozio per la commercializzazione di carne, da parte di Fandy Group Srl.;

RITENUTO opportuno, al fine della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, dover adottare i provvedimenti di competenza;

RITENUTO, pertanto che, per consentire il regolare posizionamento dell'autonegozio, è necessario disciplinare la sosta stradale, in relazione e senza pregiudizio per la pubblica sicurezza;

SENTITO, l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Fabio Locci;

VISTO l'Art. 7, comma 1,2,4,6,7 e 37 del D.L. vo 30.04.1992, n°285 (codice della strada) e successive modifiche;

VISTE le norme di pubblica sicurezza;

VISTO il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n° 267;

#### AUTORIZZA

**PER I GIOVEDÌ DAL 15 GENNAIO 2026**, il posizionamento statico del suddetto furgone, in porzione di piazza San Michele, in prossimità del quadro elettrico esterno alla rientranza dell'abside della chiesa parrocchiale, occupando trasversalmente sei metri di parcheggio;

**PER TANTO, ORDINA**

**PER I GIOVEDÌ DAL 15 GENNAIO 2026, DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 19,00**, il seguente divieto temporaneo (esclusi gli autorizzati), in occasione del posizionamento del suddetto autonegozio, per la commercializzazione di carne:

**DIVIETO DI SOSTA, IN PORZIONE DI PIAZZA SAN MICHELE, IN PROSSIMITÀ DEL QUADRO ELETTRICO ESTERNO ALLA RIENTRANZA DELL'ABSIDA DELLA CHIESA PARROCCHIALE**, per otto metri longitudinali circa, in sostituzione di 4 parcheggi auto.

**ORDINA, ALTRESI', che:**

- Fandy Group Srl., l'Amministrazione Comunale e gli organi di Polizia potranno accertare, nelle ore antecedenti il posizionamento, l'esistenza di situazioni di pericolo tali da sconsigliare il posizionamento stesso;

- Fandy Group Srl., per il tempo di permanenza, sarà responsabile della tutela della prevenzione, sicurezza e protezione, per lo spazio affidato;

- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i clienti, il divieto e gli obblighi, sopra indicati, non si applicano ai veicoli delle autorità locali e adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Primo Soccorso, nonché a quelli di Fandy Group Srl.;

- Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso in sintesi, sulla segnaletica verticale, in prossimità dello spazio interessato al divieto.

Copia del presente provvedimento viene notificato alla Stazione dei Carabinieri di Ormea (CN), a Fandy Group Srl. e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Ogni violazione verrà perseguitata ai sensi delle disposizioni vigenti.

**INFORMA CHE**

Il presente provvedimento, che è valido per i giorni e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Contro il presente provvedimento può essere ammesso:

- Ricorso al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla notifica;
- Ricorso al T.A.R. Regione Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi della Legge n°1034 del 06.12.71;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e notifica, ai sensi del D.P.R. n°1199 del 24.11.71;
- Ricorso all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel termine di 120 giorni dalla notifica, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del C.d.S., nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

Dalla Residenza Municipale, Alto lì 10.01.2026.



Il Sindaco,  
Dr. De Andreis Mauro: